



# CITTÀ DI CERIGNOLA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Consiglio Comunale

D.P.R. DEL 14 OTTOBRE 2019

Atto N. **12**

In data **20-05-20**

OGGETTO: **ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 OCTIES E NONIES DELLA LEGGE 241/90 E SS.MM.II. DELLE DELIBERAZIONI DI CC N. 64/2018, 36/2019, 37/2019 E 38/2019.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **maggio**, alle ore **16:30**, in Cerignola, nella residenza comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria assistita dal **SEGRETARIO GENERALE** del Comune, Fiore Antonella

Risultano presenti n. **3** e assenti n. **0**:

Postiglione Dott. Umberto	COMMISSARIO	P
Sabato Dott.ssa Adriana	COMMISSARIO	P
Albertini Dott. Michele	COMMISSARIO	P

Pareri Ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000	Esito	Data	Responsabile del Settore
REGOLARITÀ TECNICA	<i>Favorevole</i>	<i>11-05-20</i>	<i>F.to Chiumento Ing. Michele</i>
PARERE DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI	<i>Favorevole</i>	<i>20-05-20</i>	<i>F.to Fiore Dott.ssa Antonella</i>

Su relazione-proposta del Dirigente del Settore Servizi Tecnici, Urbanistica e Patrimonio, Chiumento ing. Michele.

**«PREMESSO CHE:**

- La Commissione Straordinaria insediatasi in data 14.10.2019, ha avviato un controllo sui provvedimenti amministrativi dell'Ente soffermandosi sugli atti inerenti le zone "F" del PRG e specificatamente sulla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06.12.2018 e successive di sua attuazione;
- nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 06.12.2018 (**allegato 1**) si sono determinati i seguenti criteri e indirizzi:
  - *"di considerare rispondente all'interesse comune e/o generale e perciò all'interesse pubblico gli interventi privati ricompresi tra quelli elencati all'art. 21 delle vigenti N.T.A. (Zone F) o comunque rientranti nella definizione di interesse generale secondo l'orientamento giurisprudenziale, per cui, le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico giuridica nettamente differenziata rispetto a quella delle "opere pubbliche", comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della Pubblica Amministrazione, sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si è così riferiti a supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche, discoteche, etc. (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 405 del 23.3.1993; Cons. di Stato sez. V, n° 268 del 27.4.1988; Cons. di Stato sez. V, n° 1000 dell'11.7.1975; T.A.R. Campania-Napoli n° 6604 del 23.10.2002; T.A.R. Puglia-Bari n° 4632 del 21.10.2002; T.A.R. Puglia-Bari n° 1157 del 28.2.2002; T.A.R. Basilicata n° 288 del 21.10.1996; T.A.R. Campania-Napoli n° 180 del 22.5.1990; T.A.R. Lombardia-Brescia n° 693 dell'8.9.1987; T.A.R. Piemonte n° 321 del 29.10.1984); "*
  - che, sempre in base agli indirizzi formulati nel suddetto atto deliberativo, le scelte pianificatorie stabilite dal PRG riguardo alla individuazione specifica delle destinazioni all'interno della Zona "F" non devono precludere il rilascio di autorizzazioni all'attuazione di interventi da parte dei privati proprietari delle stesse, se ascrivibili alla categoria più generale degli interventi di interesse generale propri delle zone "F" , rimanendo invece principio inderogabile e con carattere cogente quello semmai di verificare la salvaguardia degli standard minimi di legge;
  - in applicazione della richiamata deliberazione, il Consiglio Comunale ha provveduto all'approvazione di quattro progetti riguardanti la realizzazione in zona F di insediamenti qualificati di *"interesse generale"*;
- In particolare,**
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.06.2019 (**allegato 2**) si è dichiarata d'interesse pubblico ed è stata accolta l'istanza prot. n. 13222 del 12/6/2019 presentata dal sig. Sinerchia Giuseppe per la realizzazione di un ristorante McDonald's del tipo "McDrive", consistente in un edificio monopiano fuori terra, ricadente in Zona F1/V di PRG;
  - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2019 (**allegato 3**) si è dichiarata d'interesse pubblico ed è stata

accolta l'istanza prot. n. 26904 dell'11 settembre 2018 presentata dal sig. Aucello Vincenzo, legale rappresentante della società "TRAÆVI'S S.N.C. di Aucello Vincenzo & C.", per la realizzazione di una media struttura di vendita, ricadente in Zona F1/C di PRG;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2019 (**allegato 4**) si è dichiarata d'interesse pubblico ed è stata accolta l'istanza prot. n. 14310 del 26.06.2019 presentata dalla ditta SA.CA. Srl per la realizzazione di una struttura destinata ad attività commerciali, uffici e parcheggi interrati e a raso e verde attrezzato, ricadente in Zona F1/P di PRG;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2019 (**allegato 5**) si è dichiarata d'interesse pubblico ed è stata accolta l'istanza prot. n. 22427 del 25.07.2018 presentata dalle sig.re Corbosiero Lucia e Merlicco Franca e successivamente integrata con nota prot. n. 4346 del 20.02.2019 per la realizzazione di due strutture destinate ad attività commerciale ed artigianale oltre a parcheggi interrati ed a raso e verde attrezzato, intervento anch'esso ricadente in Zona F1/P di PRG;;

- al momento, tranne che per l'opera di cui alla delibera di CC n. 20/2019, che è stata autorizzata giusta PdC n. 7-S del 30.07.2019 e che è oramai ultimata ed in pieno esercizio, non sono stati rilasciati i rispettivi titoli edilizi, né tanto meno sono iniziati i lavori o è stata stipulata la convenzione per la disciplina degli oneri urbanistici;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con nota prot. n.1322 del 20.01.2020, è stata inviata al Settore Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Puglia una richiesta di parere in merito alla compatibilità degli indirizzi formulati dall'organo consiliare nella deliberazione di CC 64/2018 con la disciplina urbanistica comunale;

- in riscontro alla menzionata nota l'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica ha rilevato che nell'ambito delle sottozone F1 disciplinate dall'art. 21 delle N.T.A del PRG, in quanto aree destinate a "standard" pubblici della residenza ex art. 3 del D.M. 1444/68, possono trovare collocazione solo i servizi indicati dalle stesse norme del PRG;

- gli interventi approvati dal Consiglio Comunale con le richiamate deliberazioni risultano, invece, in chiaro contrasto con le destinazioni d'uso previste dalla corrispondenti NTA del PRG;

- in particolare, gli interventi proposti, rispettivamente, dalle sig.re Corbosiero - Merlicco e dalla ditta SA.CA Snc, nella parte in cui prevedono la realizzazione di strutture commerciali, artigianali e uffici, sono incompatibili con l'art. 21.1.3 delle NTA del PRG vigente nel Comune di Cerignola, secondo cui le aree comprese nella sottozona F1/P sono destinate alla localizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;

- per altro verso, l'intervento proposto dalla ditta Traevi's, nella parte in cui prevede la realizzazione di una media struttura commerciale, risulta chiaramente in contrasto con l'art. 21.1.1 delle NTA del PRG, il quale prevede che la sottozona F1/C sia destinata alla localizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, per servizi, uffici amministrativi, sedi di Enti pubblici ed altro.... sempre attinente alla fattispecie delle urbanizzazioni secondarie;

- ancora, la realizzazione di un ristorante McDonald's del tipo "McDrive" in area classificata F1/V del PRG vigente è sicuramente incompatibile con l'art. 21.1.4 F1/V delle NTA del PRG, a mente del quale *"tali aree sono destinate a parco e a giardino con attrezzature per la ricreazione ed il tempo libero. E' ammessa la realizzazione di piccoli edifici o manufatti di carattere provvisorio (quali chioschi, pensiline, graticci, serre) idonei ad assicurare o migliorare la fruizione dei luoghi"*;
- per questi motivi, la Commissione Straordinaria ha inteso avviare il procedimento in autotutela finalizzato all'annullamento ex officio della deliberazione di C.C. n. 64/2018 in premessa richiamata e delle successive delibere di CC n. 36, 37 e 38, con l'unica eccezione del provvedimento deliberativo n. 20/2019 per le motivazioni che saranno in seguito illustrate;
- all'uopo, con note ai nn. n. 2759/2020, 2855/2020 e 2857/2020 il Dirigente del Settore Urbanistica notificava agli interessati l'avvio del suddetto procedimento, concedendo un termine di 60 gg per eventuali controdeduzioni, che pervenivano esclusivamente da parte delle sig.re Corbosiero - Merlicco (nota prot. 5835 del 09.03.2020- allegato n. 6) e dalla società Traevi's (nota prot. 5968 del 10.03.2020 allegato n.7);
- con successive note registrate al protocollo generale dell'Ente in data ai nn.9866 e 9868 del 15.05.2020 (**allegati 8 e 9**), l'avv. Alessandra Metta presentava ulteriori deduzioni a difesa per conto, rispettivamente, della SA.CA. Srl e della Traevi's snc,;

#### **RILEVATO CHE:**

- la Regione Puglia con la nota prot. n. A00\_079-1524 del 13/02/2020 si è espressa sulla (in)compatibilità urbanistica dei descritti interventi, precisando che **".....deve rilevarsi che nell'ambito delle sottozone "F1" in questione, interessate dagli interventi come innanzi autorizzati e disciplinate all'art. 21 delle NTA del PRG, in quanto specificamente aree a "standard" pubblici della residenza ex art. 3 del DM 1444/1968, possono trovare collocazione solo i servizi indicati dalle stesse norme del PRG."** (allegato 10);

#### **CONSIDERATO CHE**

- con nota prot. 5968 del 10.03.2020 l'ing. Francescopaolo Vitullo, per conto della società Traevi's S.N.C., ha chiesto che l'istanza di P.d.C. presentata dalla Società *"venga esaminata non già alla luce della Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 6.12.2018, ma ai sensi dell'art.21.1 delle NTA del vigente PRG"*, evidenziando altresì che *"gli interventi previsti possono essere proposti anche da privati purché questi assicurino la funzione di interesse generale degli immobili"*;
- allo stesso modo, nella nota prot. 9868 del 15.05.2020 a firma dell'avv. Metta (allegato 9) si afferma testualmente che *"quanto progettato dalla Traevi's sarebbe assentibile anche in assenza della delibera che la Commissione ha in animo di annullare, dal momento che l'area di progetto ricade interamente in zona F1/C in cui, ai sensi dell'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono consentite attrezzature pubbliche connesse con le attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, sani-*

*tarie, per servizi, uffici amministrativi, sedi di Enti pubblici e altro";*

- tuttavia, proprio l'invocata applicazione del citato disposto normativo conferma l'incompatibilità del progetto proposto con la destinazione urbanistica di zona (*localizzazione di attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, per servizi, uffici amministrativi, sedi di Enti pubblici ed altro attinente alla fattispecie delle urbanizzazioni secondarie*);

- anche nella memoria difensiva elaborata dall'avv. Giovanni Gallo per conto delle sig.re Corbosiero - Merlicco (nota prot. 5835 del 09.03.2020) viene svolto un ragionamento a difesa della legittimità del provvedimento oggetto della procedura di annullamento incentrato su argomentazioni e richiami giurisprudenziali che appaiono del tutto inconferenti;

- si evidenzia, in particolare, *l'interesse generale* dell'intervento proposto e la natura *conformativa* e non *espropriativa* del vincolo apposto dallo strumento urbanistico sull'area di insediamento;

- analoghe argomentazioni sono poste a base delle difese approntate dall'avv. Alessandra Metta per conto della SA.CA. Srl e della Traevi's snc nelle richiamate note prot. nn.9866 e 9868 del 15.05.2020 (allegati 8 e 9);

- nella fattispecie non è, tuttavia, in discussione la pacifica nozione di *"opere di interesse generale"* né la valenza giuridica del vincolo *"conformativo"* rispetto a quello *"espropriativo"* o, in altri termini, la possibilità di realizzazione e gestione, anche da parte di soggetti privati, di manufatti o aree qualificate come standard urbanistici;

- il *punctum dolens* è semmai nella conclamata incompatibilità dei progetti urbanistico-edilizi presentati dagli interessati con le destinazioni d'uso consentite dal richiamato art. 21 delle NTA del PRG nelle zone F1, laddove non è sicuramente ammesso l'insediamento di strutture commerciali o artigianali;

- la tesi della compatibilità degli insediamenti commerciali e artigianali con la Zona F1 si scontra innanzitutto, sul piano della coerenza sistematica, con l'art. 19 delle N.T.A., che individua nelle Zone D e l'art. 21.3 per le zone F3 proprio l'insediamento di attività di questo tipo quali le attività commerciali;

- detta tesi *"si scontra altresì con la ratio della Zona F1 e la relativa natura di area adibita a servizi per l'urbanizzazione secondaria"* (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n. 2578 del 04.05.2012);

- gli interventi di urbanizzazione secondaria sono descritti dall'art. 16 comma 8 del DPR 380/2001 (sebbene ai fini del computo dei relativi oneri) ed individuati negli *"asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.... impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate"*;

- sebbene l'elencazione non possa considerarsi tassativa anche a fini diversi dalla quantificazione degli oneri, essa lascia intuire il legame che unisce le varie tipologie di intervento, tutte tese a soddisfare interessi essenziali della persona di

natura non commerciale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n. 4008 del 16.08.2017);

- non rientrano pertanto nella categoria delle "urbanizzazioni secondarie" le medie o grandi strutture commerciali private, sebbene inserite in contesti integrati nei quali insistono anche aree ad uso ricreativo, sportivo, parasanitario o comunque a uso pubblico;

- l'esistenza di tali altre attività non vale, del resto, a configurare l'intervento quale "attrezzatura pubblica" o "di interesse comune" fruibile dall'intera collettività poiché, anche a volere considerare la funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento di bisogni connessi alla sport, alla salute o ad altre esigenze collettive, esse non giustificano il contestuale insediamento di strutture squisitamente commerciali di grandi dimensioni che sfuggono *ictu oculi* alla nozione di attrezzatura di interesse comune (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n. 2578 del 04.05.2012, cit.; Consiglio di Stato sez. IV, sentenze n. 4008 e 4010 del 16.08.2017);

#### **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- la realizzazione di interventi in violazione della destinazione urbanistica impressa dal PRG alle aree comprese nelle zone F concorrerebbe alla ulteriore compromissione di una situazione già deficitaria per quanto concerne la dotazione di standard urbanistici qual'è delineata e accertata nel Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) di cui alla deliberazione di G.C. n.240 del 27.09.2019 (17,72 mq/ab in luogo del minimo di 18mq/ab previsto dal D.M. 1444/68);

- l'illegittimità delle menzionate delibere consiliari emerge, sotto un altro profilo, laddove esse fissano criteri generali per la selezione delle opere edilizie insediabili in zona F1 ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'art. 21 delle NTA del PRG (vd. delibera di CC n. 64/2018: "interventi privati ricompresi tra quelli elencati all'art. 21 delle vigenti N.T.A. ... o comunque rientranti nella definizione di interesse generale"), senza, tuttavia, ricorrere ad una ordinaria procedura di variante urbanistica;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, di dover procedere all'annullamento *ex officio* della deliberazione di CC n. 64/2018 e delle successive delibere di CC n. 36, 37 e 38;

#### **RILEVATO CHE**

- l'art. 21 nonies comma 1° della Legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 15/2005, esplicita l'immanente potestà delle pubbliche amministrazioni di annullare unilateralmente i propri atti precedentemente emanati nel pedissequo rispetto dei seguenti presupposti:

- esistenza di un vizio che infici la legittimità del provvedimento e, al contempo, di un interesse pubblico attuale alla sua caducazione;

- il rispetto di un termine ragionevole per l'esercizio del potere di annullamento, *comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ...* (art. 21nonies, comma 1, l. 241/90) ;

- la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, posti in relazione all'interesse pubblico di annullamento.

- secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa *"i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono pacificamente costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari"* (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 2017);

- i delineati presupposti sono tutti integrati nella fattispecie in esame atteso che:

- come innanzi diffusamente evidenziato, vi è una chiara incompatibilità dei progetti urbanistico-edilizi di cui alle menzionate delibere n. 36, 37 e 38 con le destinazioni d'uso consentite dal richiamato art. 21 delle NTA del PRG nelle zone F1;

- più in generale, sono del tutto incompatibili con il disposto normativo di cui al ridetto art. 21 delle NTA e con le prescritte destinazioni d'uso gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 64/2018 in ordine alle possibilità di insediamento nelle zone F, indebitamente estese, in assenza di una regolare procedura di variante, agli **"interventi privati ..comunque rientranti nella definizione di interesse generale ..comprendendo quegli impianti e attrezzature che, sebbene non destinate a scopi di stretta cura della Pubblica Amministrazione, sono idonee a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzate e gestite da soggetti privati: in tale ambito, ci si è così riferiti a supermercati, strutture alberghiere, stazioni di servizio, banche, discoteche, etc."**;

- l'illegittimità dei suddetti atti deliberativi emerge altresì nella misura in cui essi fissano criteri generali per la selezione delle opere edilizie insediabili in zona F1 ulteriori rispetto a quelli contemplati nell'art. 21 delle NTA del PRG ("interventi privati ricompresi tra quelli elencati all'art. 21 delle vigenti N.T.A. ... o comunque rientranti nella definizione di interesse generale") senza, tuttavia, ricorrere ad una ordinaria procedura di variante urbanistica;

- vi sono prevalenti ragioni di interesse pubblico all'annullamento in autotutela degli atti in parola, correlate a esigenze della collettività che trovano composizione nelle norme urbanistiche;

- tale interesse pubblico è, in particolare, riconducibile alla necessità di tutelare l'ordinato assetto edilizio del compendio di riferimento e di salvaguardare la dotazione degli standard minimi di legge ex art. 3 D.M. 1444/68, già ampiamente deficitari (vd. Documento Programmatico Preliminare di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.240 del 27.09.2019), che sono alla base della "tenuta" del PRG.

- il termine di diciotto mesi stabilito dal comma 1 dell'art. 21nonies l. 241/90 per i tempi di esercizio del potere di autotutela non è ancora trascorso;

- per quanto attiene alla comparazione tra l'interesse pubblico ed gli interessi del privato, rileva la circostanza che

allo stato attuale non è stato rilasciato alcun titolo edilizio, né tanto meno sono iniziati i lavori o si è provveduto alla stipula della convenzione per la disciplina degli oneri urbanistici;

#### **EVIDENZIATO CHE**

- diverso è lo stato di fatto relativo all'opera di cui alla deliberazione di CC n. 20/2019, che, come innanzi ricordato, è stata autorizzata giusta PdC n. 7-S del 30.07.2019 e risulta oramai ultimata ed in pieno esercizio, pur presentando i medesimi profili di illegittimità delle altre deliberazioni;

- con riferimento alla suddetta pratica edilizia si impongono, pertanto, valutazioni di diversa natura atteso che, per costante giurisprudenza, *"quando l'amministrazione comunale riesamina.. la legittimità dei propri titoli ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990, essa è tenuta a valutare l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto invalido nel bilanciamento comparativo con l'interesse del privato al mantenimento del bene ed entro un termine ragionevole (oggi, a seguito della modifica apportata dall'articolo 6, comma 1, lettera d), numero 1) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, positivamente stabilito in diciotto mesi), soprattutto qualora la caducazione avvenga a notevole distanza di tempo e l'edificazione risulti completata"* (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, sentenze n. 4008 e 4010 del 16.08.2017, cit.; T.A.R. Puglia - Bari, con la sentenza n. 47 del 14/01/2015);

- di converso, la regione (e, se delegata, la provincia), risulta titolare di poteri di vigilanza e di controllo nell'esercizio della concorrente competenza di pianificazione dell'uso del territorio, sicché la stessa è tenuta a valutare l'interesse pubblico con esclusivo riferimento alla conservazione della situazione esistente rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, secondo la scansione temporale disegnata dall'art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 e, in precedenza, dall'art. 27, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 e, soprattutto, senza che vengano in rilievo problemi di bilanciamento comparativo tra l'interesse pubblico al ristabilimento della legalità violata e l'interesse privato al mantenimento della costruzione;

- l'esercizio del potere sostitutivo di annullamento regionale delle concessioni di costruzione, infatti, a differenza dei poteri di autotutela del comune, è esclusivamente finalizzato a ricondurre le amministrazioni comunali al rigoroso rispetto della normativa in materia edilizia, onde l'interesse pubblico all'annullamento è "in re ipsa" (così, con affermazione nitida, Consiglio di Stato, sez. IV, 16 marzo 1998 n. 443);

- in sede di annullamento regionale di un titolo edilizio illegittimo l'obbligo di motivare il riferimento al pubblico interesse è connesso alla necessità di tutelare l'ordinato assetto edilizio contenuto negli strumenti urbanistici e in ciò si risolve, sostanzialmente, l'onere motivatorio, sicché può pacificamente concludersi che le condizioni che giustificano l'annullamento d'ufficio da parte della regione sono due:

- la prima, la non conformità delle opere con la disciplina urbanistica, da verificarsi in riferimento sia al momento del rilascio delle concessioni sia con la condizione di fatto in cui si trova l'immobile;



- la seconda, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all'annullamento del quale deve essere data una congrua motivazione, ma sempre e unicamente sotto il profilo urbanistico edilizio, avulso ogni riferimento al bilanciamento dei contrapposti interessi, pubblici e privati, di cui al generale procedimento ex art. 21 nonies cit. (Consiglio di Stato sez. IV 12 luglio 2001 n. 3900; sez. IV, n. 315/1998).

- L'interesse pubblico valutato dalla regione, infatti, riguarda un angolo visuale diverso da quello che compete al sindaco nell'esercizio del suo potere di annullamento (cfr. ancora Ad. Plen. 20 maggio 1980, n. 18 cit.), limitato all'apprezzamento del (contrario) interesse alla conservazione della situazione esistente e in assenza della valutazione degli (ulteriori) interessi particolari coinvolti;

- il potere ex art. 39, d.p.r. n. 380/2001, per come esso vive nell'interpretazione giurisprudenziale amministrativa, non può dirsi assimilabile o riconducibile, in un rapporto di *species a genus*, a quello di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/1990, il quale è, per espressa previsione di diritto positivo, sottoposto al principio del bilanciamento dei contrapposti interessi (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, sentenze n. 4008 e 4010 del 16.08.2017, cit.);

RITENUTO, per le evidenziate ragioni, non dover procedere all'annullamento *ex officio* della deliberazione di CC n. 20/2019 e del conseguente PdC n. 7-S del 30.07.2019, demandando, tuttavia, al competente organo regionale (o provinciale, se delegato) ogni valutazione circa l'eventuale esercizio del potere caducatorio di cui al ridetto art. 39, d.p.r. n. 380/2001».

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(ART. 143 DEL D.Lgs. n. 267/2000)  
D.P.R. del 14 ottobre 2019**

Udita la relazione che precede;

**VISTA** la L.R. 56/80 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il D.P.R. 380/01e ss. mm. e ii.;

**VISTI** i D.M. 1444/68;

**VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. e ii.;

**VISTO** il P.R.G. vigente;

**VISTA** la proposta che precede;

**VISTO** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000 ri. 267;

**VISTI** gli artt. 21 - octies e 21 - nonies legge 11 febbraio 2005 n. 15, modifiche ed integrazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria prot. n. 9092/2020 con il quale è stato affidato l'incarico dirigenziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuiti alla Commissione Straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

#### **D E L I B E R A**

per quanto riportato nella proposta:

1) di **prendere atto** della nota della Regione Puglia prot. n. A00\_079-1524 del 13/02/2020, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 10);

2) per le motivazioni meglio specificate in premessa, di **annullare d'ufficio** ai sensi degli artt. 21 - *octies* e 21 - *nonies* della legge 241/90 e ss.mm.ii. i seguenti atti:

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2018, avente ad oggetto** " *Criteria e indirizzi per la disciplina degli accordi convenzionati nell'ambito degli interventi di pubblico interesse nelle zone "F" di Prg, con particolare riferimento ai requisiti tecnici dei progetti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale*";

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.07.2019, avente ad oggetto** "Realizzazione di una media struttura per servizi di interesse comune in zona Fl/C di PRG in via Candelà. dichiarazione dell'interesse pubblico ed approvazione del progetto in esecuzione della delibera di c.c. n. 64/2018"

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2019, avente ad oggetto** "Realizzazione di parcheggio verde attrezzato e di una struttura per servizi di interesse comune in zona Fl/P di PRG in via Gentile. Dichiarazione dell'interesse pubblico ed approvazione del progetto in esecuzione della delibera di C.C. n. 64/2018"

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2019, avente ad oggetto** "Realizzazione di parcheggio verde attrezzato e di una struttura per servizi di interesse comune in zona Fl/P di PRG in via S. D'Acquisto. Dichiarazione dell'interesse pubblico ed approvazione del progetto in esecuzione della delibera di C.C. n. 64/2018";

3) di non procedere, per le ragioni evidenziate in narrativa, all'annullamento ex officio della deliberazione di CC n. 20/2019 e del conseguente PdC n. 7-S del 30.07.2019, demandando, tuttavia, al competente organo regionale (o provinciale, se delegato)

ogni valutazione circa l'eventuale esercizio del potere caducatorio di cui al ridetto art. 39, d.p.r. n. 380/2001;

4) di **notificare** il presente provvedimento alle parti interessate che entro sessanta giorni potranno presentare ricorso al TAR di Puglia e via pec alla Regione Puglia e Provincia di Foggia;

5) di **dare mandato** al Dirigente del Settore Urbanistica di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti il presente provvedimento;

6) di **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. N. 267/2000, con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Postiglione dott. Umberto

Sabato dott.ssa Adriana

Albertini dott. Michele

IL SEGRETARIO GENERALE

Fiore dott.ssa Antonella

Allegati

Approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*F.to Postiglione dott. Umberto*      *F.to Sabato dott.ssa Adriana*      *F.to Albertini dott. Michele*

IL SEGRETARIO GENERALE

*F.to Fiore Antonella*

---

Rilasciata copia in data **21-05-20**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

*Monteleone Paolo*

---

Il sottoscritto DIRIGENTE AFFARI GENERALI

attesta

⇒ che la presente deliberazione n. **12** del **20-05-20**:

- sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-05-20** (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
- è stata trasmessa con lettera prot. n.                      del                      al Prefetto di Foggia (art. 135 D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta esecutiva il giorno **21-05-20** (art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, **21-05-20**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

*F.to Monteleone Paolo*

---

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal **21-05-20** al **04-06-20**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città, **05-06-20**

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

*F.to Monteleone Paolo*